



Proposta

del Foro sinodale I

“Potere e divisione dei poteri nella Chiesa – Partecipazione comune e progettazione missionaria”

in occasione della Seconda lettura

alla Quarta Assemblea Sinodale (8-10 settembre 2022)

per il testo propositivo di azioni

“Consultarsi e decidere insieme”

[Risultato della votazione interna al Foro: 18 sì]

Introduzione

Nella sua dottrina sulla Chiesa il Concilio Vaticano Secondo mette in rilievo sia la vocazione alla santità comune a tutti i credenti, sia la pluralità di vocazioni e talenti di cui il popolo di Dio è ricco (LG 32). Cristo ha donato alla sua Chiesa diversi carismi; uno stesso corpo ha molte membra le quali “non hanno tutte la stessa funzione” (Rm 12,4-5). In quest’ottica il Concilio e, similmente, anche il Codice di diritto canonico del 1983 dichiarano che vige “una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all’azione comune a tutti i fedeli nell’edificare il corpo di Cristo” (LG 32; cfr. can. 208 CIC). Tutti i credenti partecipano, nella misura prevista dal loro ruolo e mandato, ai tre uffici di Cristo: pastorale, sacerdotale e profetico (LG 10-12; can. 204 CIC). Sacerdoti e vescovi esercitano il loro ufficio annunciando il Vangelo in nome di Gesù, celebrando l’Eucaristia e amministrando i sacramenti in suo nome. Ai vescovi è attribuita l’importante responsabilità di difendere l’unità della Chiesa (LG 23; can. 386, § 2, e can. 392 CIC); il loro principale dovere è quello di predicare il Vangelo (LG 25) e da esso deriva anche il compito di reggere la Chiesa particolare ad essi affidata (LG 27; can. 375 CIC). I vescovi possono svolgere questi compiti solo in stretto vincolo con il popolo di Dio, “essendo i pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da una comunità di rapporto” (LG 32). Pertanto sono tenuti per legge a favorire le diverse forme dell’apostolato nella diocesi e curare “che in tutta la diocesi o nei suoi distretti particolari tutte

le opere di apostolato, mentre conservano l'indole propria di ciascuna, siano coordinate sotto la sua direzione" (can. 394, § 1, CIC).

Un altro compito del vescovo è quindi anche quello di predisporre, nella diocesi da lui guidata, strutture vincolanti di collaborazione e coinvolgimento dei credenti nelle decisioni in base alle responsabilità che rivestono in tutte le questioni importanti della vita e della missione ecclesistica e di prendere ogni decisione in stretto accordo con gli organi sinodali della diocesi.

Per ufficializzare questo vincolo tra responsabilità comune e carica direttiva, vescovi e parroci possono ricorrere all'"impegno volontario", strumento che trova fondamento giuridico nelle due norme fondamentali sui diritti di opinione e consultazione sanciti dal can. 127 CIC e nel principio della partecipazione dei battezzati e cresimati alla potestà di governo previsto dal can. 129, § 2, CIC.

Mozione:

Voglia l'assemblea sinodale deliberare quanto segue:

I vescovi delle diocesi emanano regolamenti per le diocesi e regolamenti modello per le parrocchie riguardo alle procedure vincolanti di consultazione e decisione comuni tra carica direttiva e organi sinodali. Elemento centrale di detti regolamenti è l'impegno volontario, assunto dal vescovo o dal parroco, a rispettare le decisioni dell'organo sinodale. Tale impegno volontario trova però la sua realizzazione entro i limiti previsti dalla dottrina vincolante sulla fede e dall'ordinamento giuridico della Chiesa, e mai al di fuori di essi.

I processi devono svolgersi pubblicamente, garantendo trasparenza e la possibilità di controllare l'operato degli attori coinvolti. I regolamenti dovranno essere composti in modo tale da garantire massima qualità ed efficienza delle consultazioni e decisioni, ad esempio definendo ambiti di competenza, eliminando doppioni nelle strutture, potenziando organi e consigli esistenti dal punto di vista organizzativo e mettendoli meglio in rete tra loro. Dovranno inoltre tener conto delle particolarità delle singole diocesi locali. Non avranno il compito di istituire nuovi organi, ma potranno trasformare i consigli e i comitati esistenti in consigli sinodali votati alla condivisione di responsabilità e decisioni.

1. Per la sua **diocesi**, il vescovo emana, con il consenso degli organi sinodali in essa presenti, un regolamento quadro, che regola con precisione la responsabilità condivisa tra vescovo e fedeli attraverso i diritti di consultazione e partecipazione alle decisioni assegnati a determinati fedeli eletti rappresentativamente. Nell'emanare questo regolamento si dovrà tenere conto delle diverse realtà pastorali di ciascuna regione, nonché delle strutture e del vissuto della Chiesa locale. Verrà poi istituito, partendo dai consigli già esistenti, un consiglio sinodale diocesano incaricato di garantire l'attuazione dei diritti di consultazione e partecipazione alle decisioni. Detto consiglio avrà anche il compito di dibattere e decidere tutte le questioni di rilevanza a livello di diocesi, come ad esempio le prospettive organizzative e future pastorali, decisioni finanziarie fondamentali nonché cambiamenti decisivi nella programmazione e nello sviluppo del personale.

Il vescovo si impegna a rispettare tale regolamento in forza del can. 127 CIC associato al can. 129 CIC. Il regolamento dovrà osservare i seguenti standard minimi:

- Il consiglio sinodale della diocesi viene eletto con una votazione libera, segreta e con voto uguale. La sua composizione rispecchia il popolo di Dio di quella diocesi, con i suoi gruppi di volontari, dipendenti retribuiti e uffici ricoperti, oltre a rappresentare possibilmente diversi sessi e generazioni. Il consiglio può cooptare, a maggioranza, altri membri.
- Il consiglio sinodale diocesano è guidato dal vescovo insieme a un/a presidente eletto/a dal consiglio.
- Le delibere del consiglio sinodale entrano in vigore una volta approvate dal vescovo.
- Qualora una delibera non possa entrare in vigore poiché manca l'approvazione del vescovo, si procede a una nuova consultazione. Se ancora non si riesce a raggiungere un consenso, il consiglio ha facoltà di opporsi, con maggioranza dei due terzi, al voto del vescovo.
- Qualora non si ottenga un consenso, poiché il vescovo si oppone anche a questa decisione, si apre una procedura di conciliazione, le cui condizioni saranno stabilite in precedenza e che tutte le parti coinvolte si impegneranno a rispettare. In questo processo potranno essere coinvolti anche vescovi e rappresentanti sinodali di altre diocesi.

La consultazione e la partecipazione alle decisioni dovranno essere disciplinate tenendo conto anche di questioni finanziarie. A tal proposito si dovrà stabilire a livello di (arci)diocesi quali collegi (ad esempio il consiglio direttivo ecclesiastico, il consiglio di amministrazione dei beni della diocesi, il consiglio sinodale) decidono riguardo al budget, al bilancio annuale, all'approvazione dell'operato dei gestori finanziari nonché alle transazioni di maggior volume. Queste competenze potranno essere ripartite su più collegi, purché ciascuno di essi sia composto da una maggioranza di membri eletti. Per facilitare il coinvolgimento sinodale in questioni finanziarie, ciascuna (arci)diocesi definirà i propri standard di trasparenza ed istituirà un organo indipendente di revisione finanziaria.

Opzione “Consiglio presbiterale”: il consiglio presbiterale viene integrato nel consiglio sinodale della diocesi e discute, indipendentemente da quest'ultimo, materie riguardanti esclusivamente i sacerdoti o che la normativa vigente riserva al consiglio sacerdotale.

2. Per la parrocchia, il vescovo emana nella sua diocesi un regolamento modello per l'assunzione di impegno volontario da parte del parroco. Nel rispetto delle specificità locali, detto regolamento disciplina in modo vincolante anche la responsabilità condivisa tra fedeli e parroco, che si esprime nel diritto di consultazione e partecipazione alle decisioni di alcuni fedeli rappresentativamente eletti. In forza del regolamento possono essere istituiti anche consigli sinodali all'interno delle parrocchie partendo dai collegi già esistenti (consiglio sinodale parrocchiale). I parroci sono tenuti a rispettare, in tutte le decisioni importanti (soprattutto riguardanti la programmazione pastorale, il personale e le finanze), il regolamento nelle modalità previste dal can. 127 CIC associato al can 275, § 2, CIC. I singoli punti dell'ordinamento, come il metodo di lavoro e le procedure decisionali, verranno stabiliti dal vescovo con il consenso del consiglio sinodale diocesano.

Il regolamento dovrà osservare i seguenti standard minimi:

- Il consiglio sinodale parrocchiale viene eletto dai fedeli aventi diritto in sede di votazioni libere, segrete e con voto uguale.

- Il consiglio sinodale parrocchiale è guidato dal parroco insieme a un/a presidente eletto/a dal consiglio.
- Le delibere del consiglio sinodale della parrocchia entrano in vigore una volta approvate dal parroco.
- Qualora una delibera non possa entrare in vigore poiché manca l'approvazione del parroco si procede ad una nuova consultazione. Se ancora non si riesce a raggiungere un consenso, il consiglio sinodale parrocchiale può, con la maggioranza dei due terzi, opporsi al voto del parroco.
- Se il parroco non approva una decisione del consiglio sinodale parrocchiale, occorre avviare una procedura di conciliazione, per la quale egli stesso, oppure il consiglio, potranno stabilire la procedura del collegio arbitrale diocesano.
- **Opzione "Accorpamento"**: per poter garantire un'efficace partecipazione dei fedeli a responsabilità e decisioni in base a strutture ben definite, il consiglio ecclesiastico o il consiglio di amministrazione e il consiglio sinodale vengono accorpati.

3. I regolamenti quadro diocesani e i modelli di regolamento parrocchiale per la responsabilità condivisa tra fedeli e vescovo o parroco, assicurata attraverso i diritti di consultazione e partecipazione alle decisioni, vengono resi pubblici. I vescovi e i consigli sinodali della diocesi ricevono ogni tre anni una relazione approfondita sull'attuazione di questi regolamenti e sulle esperienze fatte con le strutture vincolanti di partecipazione alle decisioni della diocesi ("Relazione sulla responsabilità sinodale e le decisioni diocesane condivise"). Sulla base di questa relazione, il vescovo e il consiglio sinodale della diocesi operano una valutazione del regolamento quadro e del regolamento modello, nonché della loro attuazione in diocesi, affinando continuamente gli strumenti vincolanti di partecipazione alle decisioni.

Queste relazioni e valutazioni operate da vescovi e dai consigli sinodali delle diocesi vengono poi vagliate da un organo sinodale di collaborazione vincolante e continua della Chiesa in Germania. Detto organo consiglierà anche strategie e provvedimenti per l'affinamento delle strutture vincolanti di partecipazione alle decisioni nelle diocesi. Partendo da questi suggerimenti, vescovi e consigli sinodali diocesani andranno a perfezionare ulteriormente le strutture della diocesi. L'attuazione di tali suggerimenti verrà documentata nelle relazioni sulla responsabilità e la partecipazione alle decisioni a livello sinodale.